

HOCKEY PISTA

Regolamento Gare e Campionati 2023/24



Sommario

PARTE I – L'ATTIVITA' HOCKEYSTICA FEDERALE.....	5
TITOLO I - NORME GENERALI	5
Art. 1 – Definizione di attività hockeystica federale.....	5
Art. 2 – Richiamo al Regolamento Ufficiale internazionale	5
Art. 3 – Omologazione delle gare	5
Art. 4 – Orari delle gare.....	5
Art. 5 – Recupero delle gare	5
Art. 6 – Obbligo di disputare le gare	5
Art. 7 – Mancata disputa della gara	5
Art. 8 - Ritiro da una gara in corso	6
Art. 9 – Ritardata presentazione in pista	6
TITOLO II – CAMPIONATI	7
Art. 10 - Competenze	7
Art. 11 – Iscrizione ai campionati	7
Art. 12 – Rinuncia al campionato di competenza	7
Art. 13 – Gironi e calendari.....	7
Art. 14 – Sospensione dei campionati	8
Art. 15 – Ritiro di una squadra prima della pubblicazione del calendario	8
Art. 16 – Ritiro o esclusione dopo la pubblicazione del calendario	8
Art. 17 – Proclamazione della società sportiva campione d'Italia	9
TITOLO III - AMICHEVOLI, TORNEI, CENTRI TECNICI E VACANZA, ATTIVITA' ALL'ESTERO ..	10
Art. 18 – Attività organizzata da soggetti affiliati FISR.....	10
Art. 19 – Gare amichevoli.....	10
Art. 20 – Tornei	10
Art. 21 – Centri tecnici e centri vacanza.....	11
Art. 22 – Attività all'estero	11
Art. 23 – Attività senza autorizzazione FISR	11
TITOLO IV – IMPIANTI DI GARA E PISTE DI GIOCO	13
Art. 24 – Indicazione di un impianto di gara	13
Art. 25 – Caratteristiche specifiche degli impianti di gara	13
Art. 26 – Disponibilità degli spogliatoi e dell'impianto di gara	14
Art. 27 – Derghe alle dotazioni tecniche dell'impianto di gara	14
Art. 28 – Accesso alla pista di gioco e alle zone riservate.....	14
Art. 29 – Efficienza della pista di gioco e dell'impianto di gara.....	14
Art. 30 – Indisponibilità dell'impianto di gara	14
Art. 31 – Irregolarità della pista di gioco.....	14
Art. 32 – Impraticabilità della pista di gioco	15
Art. 33 – Inagibilità dell'impianto di gioco.....	16
Art. 34 – Ordine pubblico in occasione di gare senior	16
Art. 35 – Tutela di arbitri, commissari di campo, dirigenti federali e squadra ospite.....	17
Art. 36 – Dirigente addetto agli arbitri	17
Art. 37 – Servizio sanitario di primo soccorso.....	17
TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI	19
Art. 38 – Formazione delle squadre	19
Art. 39 – Allenatore – Obblighi, deroghe e incompatibilità.....	19

Art. 40 – Primo dirigente – Obblighi e deroghe	19
Art. 41 – Numero minimo di atleti per iniziare una gara – Portiere di riserva.....	19
Art. 42 – Capitano e vice capitano della squadra	19
Art. 43 – Compiti del capitano.....	19
Art. 44 – Documentazione da presentare agli arbitri e controlli	20
Art. 45 – Documenti validi per la identificazione delle persone.....	21
Art. 46 – Posizione irregolare di un tesserato.....	21
Art. 47 – Elenchi nominativi in occasione di gironi a concentramento.....	21
TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA E DOCUMENTI DI GARA	22
Art. 48 – Personale necessario per lo svolgimento delle partite	22
Art. 49 – Compiti degli arbitri	23
Art. 50 – Verbale di gara	23
Art. 51 – Cronometrista	23
Art. 52 – Cronometrista addetto ai 45"	23
Art. 53 – Segnapunti.....	24
Art. 54 – Commissario di campo	24
Art. 55 – Commissione tecnica di campo.....	24
PARTE II - LA DISCIPLINA SPORTIVA.....	26
TITOLO VII - SANZIONI.....	26
Art. 56 – Competenze disciplinari e omologazione degli incontri	26
Art. 57 – Perdita della gara.....	26
Art. 58 – Squalifica della pista di gioco	26
Art. 59 – Efficacia della squalifica della pista	27
Art. 60 – Decorrenza della squalifica della pista	27
Art. 61 – Esecuzione della squalifica della pista	27
Art. 62 – Squalifica di un tesserato	27
Art. 63 – Espulsioni e notifica della squalifica.....	27
Art. 64 – Decorrenza ed esecuzione della squalifica.....	28
TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI.....	29
Art. 65 – Validità dei documenti ufficiali	29
Art. 66- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare	29
Art. 67 – Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati	29
Art. 68 – Reclami tecnici.....	29
Art. 69 – Norme generali.....	29
Art. 70 – Irregolarità della pista.....	30
Art. 71 – Posizione irregolare di un tesserato.....	30
Art. 72 – Incidenti avvenuti in occasione della gara	30
TITOLO IX - VARIE	31
Art. 73 – Attrezzature protettive nell'attività giovanile	31
Art. 74 – Dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee	31
Art. 75 – Durata della gara.....	31
PARTE III – GESTIONE CAMPIONATI.....	32
TITOLO X – GESTIONE DEI CAMPIONATI	32
Art. 76 – Immediata eseguibilità e non impugnabilità delle decisioni in materia organizzativa	32

Art. 77 – Obbligo delle società al rispetto delle disposizioni organizzative	32
Art. 78 – Orario di inizio degli incontri	32
Art. 79 – Richiesta di spostamento di una gara.....	32
Art. 80 – Priorità dei campionati sulla stessa pista	32
Art. 81 – Squadre che giocano nel medesimo impianto	33
Art. 82 – Deposito dei documenti ufficiali di gara.....	33
Art. 83 – Obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata.....	33
Art. 84 – Obbligo di inserimento dei dati online	33
Art. 85 – Comunicazione dei dati statistici e informativi	33
PARTE IV – COMUNICAZIONE.....	34
TITOLO XI – NORME PER I RAPPORTI CON I MEDIA	34
Art. 86 – Oggetto della regolamentazione media	34
Art. 87 – Gare in telecronaca diretta	34
Art. 88 – Spazi pubblicitari a favore di FISR	34
Art. 89 – Fornitura delle immagini a TV locali in occasione di dirette su emittente esclusivista nazionale	34
Art. 90 – Obbligo di ufficio stampa e addetto stampa	35
Art. 91 – Accredito dei collaboratori dell'ufficio comunicazione FISR	35
Art. 92 – Accredito di giornalisti, fotografi o persone riconosciute dall'ufficio comunicazione FISR	35
Art. 93 – Riprese private da parte dei club con finalità di studio.....	35
Art. 94 – Modalità per le riprese televisive.....	35
Art. 95 – Obbligo al rispetto delle norme	36
Art. 96 – Rilascio del nulla osta per la trasmissione.....	36
Art. 97 – Consegna dei video delle gare	36
Art. 98 – Richiesta di accredito	36
Art. 99 – Esercizio del diritto di cronaca per altri soggetti.....	36
Art. 100 – Regolamentazione della trasmissione in diretta delle partite da parte di emittenti che fanno riferimento alle singole squadre.....	36
Art. 101 – Dirette streaming e highlights sulla web TV del campionato	37
Art. 102 – Esenzione dagli obblighi in caso di diretta su emittente esclusivista nazionale.....	37
Art. 103 – Comunicazione del nome del responsabile delle dirette streaming e dell'upload dei video.....	37

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 – Definizione di attività hockeyistica federale

L'attività hockeyistica federale comprende tutte le gare organizzate dagli organi competenti in base alle norme emanate annualmente da World Skate, nell'ambito delle competizioni delle diverse categorie agonistiche e non agonistiche, nonché le gare valevoli per manifestazioni e tornei debitamente autorizzati da World Skate.

Art. 2 – Richiamo al Regolamento Ufficiale internazionale

L'attività hockeyistica federale si svolge nel pieno rispetto del Regolamento Ufficiale internazionale vigente, approvato da World Skate e composto da Regole del gioco, Regolamento tecnico e Regole di arbitraggio.

In particolare, per l'assegnazione dei punti in classifica e per l'ordinamento della classifica si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 33 delle Regole del Gioco.

Gli articoli seguenti definiscono norme aggiuntive o deroghe rispetto a quanto previsto dalle citate norme.

Art. 3 – Omologazione delle gare

I risultati delle gare diventano ufficiali dopo l'omologazione da parte del giudice sportivo competente e la pubblicazione sui comunicati ufficiali.

Art. 4 – Orari delle gare

Tutte le gare devono svolgersi nei giorni, agli orari e sulle piste indicate nei comunicati ufficiali. Eventuali variazioni potranno essere accordate per giustificati motivi dagli organi competenti previa richiesta scritta, corredata dall'accettazione della squadra avversaria, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'incontro.

In casi eccezionali le variazioni potranno essere concesse anche senza il benestare della squadra avversaria a insindacabile giudizio dell'organo competente.

Per ogni variazione accordata, i sodalizi richiedenti possono essere tenuti a versare una tassa nella misura annualmente fissata.

Art. 5 – Recupero delle gare

Il recupero delle gare (non iniziate, non terminate, annullate) è regolato dalle disposizioni degli organi competenti le cui decisioni al riguardo sono inappellabili. La ripetizione delle gare avviene a cura della stessa squadra, soggetto affiliato o organo federale al quale compete l'organizzazione della gara non iniziata, non terminata o annullata.

Art. 6 – Obbligo di disputare le gare

Le squadre hanno l'obbligo di iniziare e portare a termine le gare. Ogni infrazione a tale norma comporta l'irricevibilità di qualsiasi reclamo presentato dalla squadra che si sia rifiutata di iniziare la gara o di portarla a termine.

In merito alle condizioni che non hanno consentito l'inizio dell'incontro o ne hanno determinato la sospensione, le squadre possono avanzare le proprie riserve che, sottoscritte dal capitano e consegnate all'arbitro, devono essere allegate al rapporto arbitrale.

Art. 7 – Mancata disputa della gara

La squadra che comunica di non poter essere presente sull'impianto di gioco entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara o che non si presenta in pista entro 60 minuti oltre l'orario di inizio della gara dovrà fornire al giudice competente le cause di forza maggiore e le relative

documentazioni probatorie che hanno causato la mancata presenza in pista operando nel seguente modo:

- a) avvisando l'organo preposto con e-mail entro le ore 15 del giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara;
- b) inviando all'organo preposto a mezzo e-mail le motivazioni della mancata presentazione in pista entro il terzo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara. È fatto salvo il diritto a completare la documentazione necessaria in una fase successiva nei casi di forza maggiore.

Nel caso in cui il giudice ritenga accertate le cause di forza maggiore, rinvierà gli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara.

Nel caso in cui il giudice non ritenga accertate le cause di forza maggiore, disporrà:

- a) la comminazione dell'ammenda fissata dal consiglio federale a carico della società che non si è presentata in pista;
- b) l'indennizzo a favore della squadra avversaria a ristoro delle spese sostenute in occasione della gara non disputata;
- c) il rinvio degli atti all'ente organizzatore per il recupero della gara non disputata.

Se la squadra che non si è presentata in pista senza accertate cause di forza maggiore reitera tale comportamento in occasione del recupero della gara non disputata o di una successiva gara (vale a dire nel caso in cui sommasse due mancate dispute di gara) sarà retrocessa all'ultimo posto della classifica con zero punti e immediatamente esclusa dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 16 del presente regolamento.

In occasione di una manifestazione a concentramento, la mancata disputa della gara viene considerata unica, indipendentemente dal numero di partite non disputate; in questo caso, la squadra è immediatamente estromessa dalla competizione senza ulteriori conseguenze a condizione che non ci siano precedenti simili nel corso della stagione. Nel caso in cui la squadra avesse già accumulato una precedente mancata disputa di una gara, si applicano le norme previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 8 - Ritiro da una gara in corso

La squadra che abbandona la gara nel corso di una attività hockeistica federale sarà eliminata dalla competizione con tutte le conseguenze previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 9 – Ritardata presentazione in pista

La squadra che, senza giustificati motivi, si presenta in pista in ritardo rispetto all'ora fissata per l'inizio della gara, ma entro i 60 minuti successivi all'ora stabilita per l'inizio della stessa, sarà soggetta al pagamento dell'ammenda prevista.

TITOLO II – CAMPIONATI

Art. 10 - Competenze

Il consiglio federale stabilisce annualmente il numero dei campionati, la loro formula di svolgimento e le disposizioni per le promozioni e le retrocessioni.

Le competenze tecniche e organizzative per la gestione delle competizioni sono così suddivise:

- STHP organizza i campionati nazionali e le fasi nazionali dei campionati giovanili che le prevedono.
- I comitati regionali organizzano le fasi regionali dei campionati giovanili secondo le disposizioni stabilite dal consiglio federale e dal Settore Tecnico Nazionale.
- Il giudice sportivo nazionale assume i provvedimenti di sua competenza relativamente ai campionati nazionali e alle fasi nazionali dei campionati giovanili che le prevedono.
- I giudici territoriali assumono i provvedimenti di loro competenza relativamente alle fasi regionali dei campionati giovanili.

Art. 11 – Iscrizione ai campionati

Le domande di iscrizione ai campionati devono essere inviate al Settore Tecnico Nazionale nei modi e nei termini stabiliti annualmente dalle norme organizzative approvate dal consiglio federale.

Il Settore Tecnico Nazionale ha la facoltà di accettare iscrizioni ai campionati pervenute dopo la scadenza dei termini se l'attività a cui si riferiscono non ha ancora avuto inizio.

Art. 12 – Rinuncia al campionato di competenza

Se una squadra rinuncia al campionato seniores a cui ha titolo di partecipare, potrà essere punita con un'ammenda e potrà iscriversi solamente al campionato seniores nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

Il posto lasciato vacante dalla squadra che ha rinunciato sarà così attribuito:

1. Se la squadra che ha rinunciato aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore, la squadra ad avere diritto al ripescaggio è la prima delle squadre non promosse della categoria inferiore.
2. Se la squadra che ha rinunciato non aveva conquistato la promozione dalla categoria inferiore o se anche la prima delle squadre non promosse rinuncia all'iscrizione, il ripescaggio procederà nel modo seguente:
 - a) Hanno diritto per prime al ripescaggio le squadre retrocesse al termine del campionato in cui si è verificata la mancata iscrizione, nell'ordine in cui si sono classificate.
 - b) Hanno diritto successivamente al ripescaggio le squadre non promosse della categoria inferiore partendo dalla seconda e procedendo fino a quando è possibile determinare univocamente la classifica del campionato.

Nel caso in cui, dopo avere applicato i procedimenti previsti da questo articolo, il campionato risultasse ancora incompleto, è facoltà del consiglio federale integrare l'elenco delle squadre partecipanti fino al numero stabilito secondo propri criteri.

Art. 13 – Gironi e calendari

Dopo la chiusura delle iscrizioni, gli organi competenti definiscono la composizione di eventuali gironi e il calendario delle gare.

In caso di necessità, gli organi competenti possono disporre d'ufficio variazioni del calendario.

Le decisioni in merito alla composizione dei gironi, alla formulazione dei calendari e alla loro gestione sono immediatamente esecutive e inappellabili.

Art. 14 – Sospensione dei campionati

I campionati possono essere sospesi in occasione di partite e tornei internazionali.

Art. 15 – Ritiro di una squadra prima della pubblicazione del calendario

Se una società, dopo essersi regolarmente iscritta, si ritira dal campionato di competenza della propria squadra (maschile o femminile) prima della pubblicazione del calendario gare, subirà la perdita della tassa di iscrizione, sarà punita con l'ammenda prevista e potrà iscriversi solamente al campionato seniores nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

In ogni caso, il ritiro della squadra dopo la regolare iscrizione al campionato comporta l'immediato svincolo di tutti gli atleti di categoria under 23 e senior che avrebbero potuto prendere parte a quel campionato. Gli atleti svincolati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei trasferimenti o ad eventuali deroghe appositamente disposte dal Settore Tecnico Nazionale. I nuovi tesseramenti non sono soggetti al riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica che risulta estinto.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 16 – Ritiro o esclusione dopo la pubblicazione del calendario

Se una squadra si ritira, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 dal campionato di competenza dopo la pubblicazione del calendario gare, subirà la perdita della tassa di iscrizione e sarà punita con l'ammenda prevista.

Il ritiro della squadra, o l'esclusione per effetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8 dopo l'inizio del campionato comporta l'immediato svincolo di tutti gli atleti di categoria under 23 e senior che avrebbero preso parte a quel campionato. Gli atleti svincolati possono sottoscrivere un nuovo tesseramento ed essere utilizzati da altre squadre compatibilmente con le disposizioni vigenti relative ai periodi di apertura dei trasferimenti o ad eventuali deroghe appositamente disposte dal Settore Tecnico Nazionale. I nuovi tesseramenti non sono soggetti al riconoscimento del premio di addestramento e formazione tecnica che risulta estinto.

Se gli organismi competenti accertano che il ritiro dal campionato si è verificato per gravi cause di forza maggiore, possono derogare totalmente o parzialmente dall'applicazione di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La squadra che si ritira dal campionato dopo il suo inizio, o viene esclusa per effetto di quanto previsto dagli artt. 7 e 8, non potrà più svolgere nessuna attività nel corso della stagione sportiva. La squadra che si ritira dal campionato dopo il suo inizio sarà classificata all'ultimo posto della graduatoria con tutte le conseguenze del caso e nella stagione successiva potrà iscriversi solamente al campionato seniores nella categoria iniziale, come se fosse una squadra iscritta per la prima volta.

In merito alle partite disputate dalla squadra che si ritira o viene esclusa dal campionato:

- a) se il ritiro o l'esclusione avvengono prima della fine del girone di andata, saranno annullate tutte le gare disputate dalla squadra ritirata o esclusa;
- b) se il ritiro o l'esclusione avvengono durante il girone di ritorno, per tutte le partite del girone di ritorno (giocate e da giocare) verrà assegnata la sconfitta per 10-0; restano validi tutti i risultati ottenuti nel girone di andata.

Nei gironi a concentramento, nelle gare ad eliminazione diretta e nei tornei, la squadra che si ritira o viene esclusa sarà eliminata e saranno annullate tutte le gare che la squadra ha disputato o deve disputare.

Art. 17 – Proclamazione della società sportiva campione d'Italia

Ogni anno le squadre prime classificate al termine del campionato italiano di serie A1 maschile e di serie A femminile sono proclamate campioni d'Italia dal consiglio federale e sono autorizzate a fregiare le maglie sociali con lo scudetto tricolore per tutta la durata della stagione sportiva successiva.

Le squadre che si aggiudicano il campionato di Serie A1 e la Coppa Italia in qualsiasi categoria hanno il diritto di fregiare le maglie sociali con la coccarda tricolore per tutta la durata della stagione sportiva successiva quando giocano nella medesima categoria.

TITOLO III - GARE AMICHEVOLI, TORNEI, CENTRI TECNICI E CENTRI VACANZA, ATTIVITA' ALL'ESTERO

Art. 18 – Attività organizzata da soggetti affiliati FISR

I soggetti regolarmente affiliati alla FISR che intendono organizzare gare amichevoli, tornei, centri tecnici e centri vacanza usufruendo dei servizi federali (uso del marchio FISR, copertura assicurativa, arbitri, giustizia sportiva, ecc.), devono essere esplicitamente autorizzati da FISR cui deve essere fatta richiesta nei modi specificati dagli articoli seguenti.

Art. 19 – Gare amichevoli

Sono considerate gare amichevoli le partite disputate tra squadre senior di società diverse che non sono gare ufficiali, ma che sono comunque esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che viene informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione.

Chi organizza la gara amichevole deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale. La richiesta deve essere inviata almeno 10 giorni prima della disputa della gara amichevole e deve riportare il luogo e l'orario dell'incontro e i nomi delle squadre partecipanti. Il Settore Tecnico Nazionale, attraverso il CUG, provvederà a designare gli arbitri della partita e ad informare l'organizzatore dei relativi costi arbitrali. Le designazioni arbitrali per gare amichevoli non possono generare costi per la FISR.

Le gare amichevoli non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva. Per le gare amichevoli è obbligatoria la redazione del verbale di gara cartaceo (e di eventuale rapporto arbitrale se le circostanze lo richiedono) e il suo invio da parte dell'organizzatore all'ufficio di Giustizia Sportiva FISR (gs@fisar.it).

Art. 20 – Tornei

Sono considerati tornei tutte le manifestazioni che coinvolgano tre o più squadre e che sono esplicitamente dirette a un pubblico (pagante o meno) che viene informato e coinvolto attraverso un qualunque mezzo di comunicazione.

Tutti i tornei, senior o giovanili, sono soggetti ad autorizzazione degli organi competenti.

Chi organizza il torneo deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale nel caso in cui siano coinvolte squadre che militano nei campionati di serie A e B o squadre di qualunque categoria provenienti da più regioni; al comitato regionale in cui si svolge la gara in tutti gli altri casi. La richiesta deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'inizio del torneo congiuntamente al regolamento del torneo che deve tassativamente riportare:

- a) la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato alla FISR che organizza il torneo
- b) l'esatta denominazione del torneo
- c) la categoria o l'età dei giocatori ammessi a partecipare al torneo
- d) gli impianti di gioco omologati in cui si disputeranno le gare
- e) l'elenco delle squadre che partecipano al torneo
- f) il regolamento, la formula di svolgimento del torneo e il calendario dettagliato delle gare
- g) eventuali richieste di deroga alle norme vigenti e la dichiarazione che in ogni altro caso verranno adottate le norme vigenti.

L'organo FISR a cui è stata inoltrata la richiesta dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta. L'autorizzazione potrà essere subordinata a modifiche unilaterali del regolamento del torneo.

Settore Tecnico Nazionale o il comitato regionale, attraverso il corrispondente CUG, provvederanno a nominare la commissione tecnica di campo, a designare gli arbitri per il torneo e ad informare l'organizzatore dei relativi costi. Le nomine della commissione tecnica di campo e le designazioni arbitrali per i tornei non possono generare costi per la FISR. L'omologazione provvisoria dei risultati del torneo è compito della commissione tecnica di campo e dovrà essere ratificata dal giudice sportivo nazionale per i tornei autorizzati dal Settore

Tecnico Nazionale e dal giudice territoriale per i tornei autorizzati dal comitato regionale.

I tornei non consentono di scontare le squalifiche inflitte dalla giustizia sportiva.

Per tutte le partite dei tornei è obbligatoria la redazione del verbale di gara (e di eventuale rapporto arbitrale se le circostanze lo richiedono) e il suo invio da parte della commissione tecnica di campo (o, in assenza, dell'organizzatore) all'organo di giustizia competente (giudice nazionale o giudice territoriale).

Art. 21 – Centri tecnici e centri vacanza

Sono considerati centri tecnici quelle iniziative riservate in via esclusiva a tesserati FISR, della durata di uno o più giorni, in cui l'hockey su pista assume parte preponderante nel programma quotidiano.

Sono considerati centri vacanza quelle iniziative riservate in via esclusiva a tesserati FISR che, tra le proprie attività, prevedono anche la presenza non preponderante dell'hockey su pista.

Chi organizza centri tecnici o centri vacanza deve inviare la richiesta di autorizzazione al Settore Tecnico Nazionale. La richiesta deve essere inviata almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività congiuntamente al programma tecnico del centro che deve tassativamente riportare:

- a) la denominazione e le generalità del legale rappresentante del soggetto affiliato alla FISR che organizza il torneo
- b) il nome del responsabile tecnico del centro che deve essere in possesso della qualifica di allenatore di terzo livello e dei tecnici utilizzati per le attività hockeistiche che devono essere in regola con il tesseramento
- c) il luogo e il periodo di svolgimento del centro
- d) le fasce di età o le categorie a cui è rivolto il centro
- e) un dettagliato programma tecnico, sottoscritto dal responsabile tecnico del centro, che riporti le attività legate all'hockey su pista previste nel corso del centro
- f) il programma di massima delle attività non hockeistiche previste nel corso del centro per i centri di durata superiore a un giorno, le informazioni logistiche sulla sistemazione alberghiera dei partecipanti al centro
- g) copia di una polizza assicurativa a favore dei partecipanti al centro, appositamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto organizzatore del centro equipollente o migliorativa rispetto a quella in essere presso FISR verso i propri tesserati

Per la presenza di attività promiscue, durante la partecipazione a centri tecnici o centri vacanza i tesserati FISR non possono ricorrere alla copertura assicurativa stipulata da FISR in favore dei propri tesserati.

Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 22 – Attività all'estero

La partecipazione di squadre a tornei, gare amichevoli o altre manifestazioni hockeistiche all'estero deve essere autorizzata da STHP.

La richiesta deve essere inviata di norma almeno 30 giorni prima del trasferimento all'estero congiuntamente alla lettera di invito del soggetto organizzatore.

Il Settore Tecnico Nazionale dovrà rispondere, concedendo o meno l'autorizzazione, entro i 10 giorni successivi alla ricezione della richiesta.

Art. 23 – Attività senza autorizzazione FISR

In caso di attività senza autorizzazione FISR è fatto esplicito divieto:

- a) di utilizzare il marchio o il nome di FISR, anche in modo indiretto
- b) di utilizzare i titoli assegnati da FISR al fine di identificare le squadre partecipanti o singoli atleti (a titolo di esempio non esaustivo, definire una squadra "Campione d'Italia" o "Squadra di serie A", oppure un atleta "capocannoniere del campionato" o "giocatore

- della nazionale", oppure un tecnico "allenatore di 3° livello FISR")
- c) di utilizzare divise di gioco riportanti loghi o marchi di FISR o di soggetti ad essa affiliati (comprese le società partecipanti ai campionati)
 - d) agli arbitri, di utilizzare le divise ufficiali di gara
 - e) in generale, di porre in essere qualunque azione che coinvolga in qualsiasi modo FISR, i suoi affiliati e i suoi tesserati al fine di trarne un vantaggio per gli organizzatori dell'attività

Nel caso in cui FISR ritenesse non rispettato quanto previsto dal presente articolo procederà nel seguente modo:

- nei confronti di soggetti non affiliati o non tesserati FISR, valutando l'opportunità di adire le vie legali
- nei confronti di soggetti affiliati o tesserati FISR, valutando l'opportunità di deferirli agli organi di giustizia.

Ogni affiliato o tesserato FISR che partecipa ad attività non esplicitamente autorizzata da FISR solleva FISR da ogni responsabilità circa ogni tipo di conseguenza.

TITOLO IV – IMPIANTI DI GARA E PISTE DI GIOCO

Art. 24 – Indicazione di un impianto di gara

Contestualmente all'iscrizione al campionato, ogni società deve indicare la disponibilità per le gare interne di una pista sul territorio del comune in cui si trova la propria sede. Le società che hanno sede in un comune sul cui territorio non esiste un impianto omologato per il campionato di hockey su pista a cui ci si iscrive possono indicare un impianto in altro comune, purchè si trovi a distanza massima di 50 km da quello della sede. Il STNH può disporre deroghe motivate a questa limitazione.

Copia del verbale di omologazione della pista per lo specifico campionato di hockey su pista (rilasciato da FISR o da soggetti delegati) e copia del certificato di agibilità dell'impianto (rilasciato dal comune nel cui territorio di trova l'impianto) devono essere tenuti agli atti della società ed esibiti all'occorrenza.

L'impianto di gara deve rispettare le norme del regolamento tecnico dell'hockey su pista.

Art. 25 – Caratteristiche specifiche degli impianti di gara

La capienza minima degli impianti, risultante da apposito provvedimento delle competenti autorità pubbliche, è fissata come segue:

- Attività di serie A1:
 - 800 spettatori per le partite di stagione regolare e quarti di finale play off scudetto.
 - 1.000 spettatori per semifinali di play off scudetto, finali di Coppa Italia.
 - 1.200 spettatori per finali di play off scudetto
- Attività di serie A2:
 - 300 spettatori per tutte le partite
- Attività di serie B e giovanili
 - 99 spettatori per tutte le partite (agibilità minima per pubblico spettacolo)

Il settore tecnico può derogare alla capienza minima degli impianti per giustificati motivi e solo in situazioni straordinarie e limitate nel tempo.

Il recinto ufficiale deve essere convenientemente delimitato e protetto. Le panchine delle due squadre non possono essere a diretto contatto con il pubblico e devono essere adeguatamente messe al riparo dal possibile lancio di oggetti, da sputi o da possibili atti di intemperanza del pubblico.

L'impianto di gioco deve essere dotato di un ingresso sicuro e presidiato ad uso esclusivo delle autorità, dei direttori di gara, di eventuali commissari e degli atleti delle due squadre. In assenza di tale ingresso riservato, la società ospitante dovrà provvedere alla sicurezza delle persone citate con l'ausilio delle autorità di pubblica sicurezza o di apposito personale (stewards).

Gli impianti in cui si giocano partite di serie A1 devono essere obbligatoriamente dotati di tribuna stampa opportunamente attrezzata con tavoli, sedie, corrente elettrica e connessione wi-fi per il lavoro dei giornalisti accreditati. La tribuna stampa deve poter ospitare almeno 5 giornalisti, oltre alle eventuali postazioni televisive. Per le semifinali e la finale scudetto e per la finale di Coppa Italia la tribuna stampa deve essere in grado di ospitare almeno 10 giornalisti, oltre alle eventuali postazioni televisive. Il mancato rispetto delle norme relative alla tribuna stampa comporta l'ammenda prevista.

È opportuno che l'impianto di gara sia dotato anche di una sala stampa per le interviste e le conferenze stampa e di una tribuna riservata alle autorità.

Relativamente alle prescrizioni di questo articolo è possibile richiedere una motivata e specifica deroga al STHP. La deroga eventualmente concessa avrà valore fino al termine della stagione sportiva per cui viene rilasciata.

Tutti gli impianti di gara in cui si praticano attività agonistiche devono essere dotati di una connessione a internet per la gestione digitale del verbale di gara. La connessione deve essere utilizzabile negli spogliatoi delle squadre e degli arbitri e al tavolo ufficiale di gara.

Art. 26 – Disponibilità degli spogliatoi e dell'impianto di gara

Gli spogliatoi delle squadre, quelli degli arbitri e la pista di gioco devono essere messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio della partita.

Detti termini slittano se l'impianto che deve ospitare la partita è occupato da altra manifestazione organizzata da un soggetto affiliato al CONI.

Art. 27 – Deroche alle dotazioni tecniche dell'impianto di gara

Nelle seguenti competizioni è facoltativo l'utilizzo degli indicatori dei 45" e l'utilizzo delle torrette di segnalazione dei time out e del 10' fallo:

- Fasi di qualificazione della Coppa Italia e del campionato di Serie B
- Fasi zonali e spareggi nazionali dei campionati giovanili
- Tornei il cui regolamento non lo preveda espressamente

Art. 28 – Accesso alla pista di gioco e alle zone riservate

Da un'ora prima dell'inizio dell'incontro e fino a quando gli arbitri non hanno lasciato la pista al termine della partita, possono accedere alla pista e alle zone riservate soltanto le persone autorizzate: atleti e persone dotate di regolare tessera gare.

Al termine della partita, fino a quando gli arbitri si trovano negli spogliatoi, l'accesso agli stessi è consentito soltanto ad atleti, persone munite di tessera gara, personale FISR autorizzato (dirigenti federali, commissari di campo, referenti arbitrali).

Al termine della partita, nessun tesserato, esclusi gli atleti, può accedere alla pista di gioco fino al completamento del saluto al pubblico e alla panchina avversaria. Il mancato rispetto del divieto comporta l'esibizione di un cartellino rosso a danno dei trasgressori.

I tesserati espulsi definitivamente nel corso della partita devono recarsi negli spogliatoi e non possono accedere alla pista, alle zone riservate e alle aree aperte al pubblico fino a 30' dopo la conclusione della partita.

Art. 29 – Efficienza della pista di gioco e dell'impianto di gara

La squadra ospitante è l'unica responsabile della agibilità, regolarità ed efficienza della pista di gioco, **delle segnature**, delle sue attrezzature e dell'impianto di gara e di tutti i suoi spazi.

Nel caso di gare disputate in campo neutro, le responsabilità di cui al precedente comma competono al soggetto incaricato dell'organizzazione.

Nel caso di concentramenti, la responsabilità è del soggetto organizzatore del concentramento.

Art. 30 – Indisponibilità dell'impianto di gara

L'organo competente, messo a conoscenza almeno 10 giorni prima della data di svolgimento della partita della indisponibilità documentata dell'impianto di gara, potrà disporre le variazioni che riterrà più opportune che saranno inappellabili e immediatamente esecutive.

Art. 31 – Irregolarità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla regolarità della pista e delle relative attrezzature, prima e durante la gara.

Se, prima dell'inizio della gara, gli arbitri accertano l'esistenza di gravi irregolarità della pista, **delle segnature** o di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara, concederanno 60 minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita alla squadra ospitante per rimuovere gli inconvenienti segnalati. Se ciò non avverrà, gli arbitri non daranno inizio alla gara.

La squadra ospitante sarà punita con la perdita della gara a tavolino con il punteggio di 0-10 e con la relativa ammenda.

In ogni caso, gli arbitri segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati.

Se gli arbitri accertano l'esistenza di irregolarità della pista di gioco, **delle segnature** o di attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara, ma non ravvisano gli estremi per sospendere la disputa della partita, segnaleranno il fatto sul rapporto arbitrale, specificando gli inconvenienti rilevati.

La squadra responsabile della efficienza della pista gioco sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale per ogni irregolarità rilevata e segnalata dagli arbitri.

Art. 32 – Impraticabilità della pista di gioco

Compete agli arbitri ogni decisione in merito alla praticabilità della pista di gioco, sia prima che dopo l'inizio della gara.

Se, a giudizio degli arbitri, lo stato di impraticabilità della pista è temporaneo, l'inizio della gara potrà essere posticipato fino a un massimo di 60 minuti dopo l'orario stabilito.

Nei casi di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso, anche più volte, per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti, in attesa che cessi l'impraticabilità.

Trascorsi complessivamente 60 minuti di attesa a causa dell'impraticabilità della pista, gli arbitri sanciranno la conclusione anticipata della partita e riporteranno la descrizione dettagliata dei fatti nel rapporto arbitrale.

Se l'impraticabilità della pista può essere ricondotta a negligenza della squadra ospitante, questa sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole. In ogni altro caso, il giudice sportivo disporrà:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate con illuminazione artificiale, in caso di black out prima dell'inizio della gara, gli arbitri potranno posticiparne l'inizio fino ad un massimo di 60 minuti dopo l'orario stabilito.

Se il black out si verifica dopo l'inizio della gara, il suo svolgimento potrà essere sospeso, anche per più volte, per un tempo complessivamente non superiore a 60 minuti.

Spetta agli arbitri comunicare alle squadre l'orario di inizio o di ripresa della gara qualora l'illuminazione tornasse efficiente prima del termine ultimo consentito.

Trascorsi inutilmente i 60 minuti senza che la gara sia iniziata o senza che sia potuta riprendere, gli arbitri sanciranno la conclusione anticipata della partita.

Nel caso in cui la partita non sia iniziata o non sia regolarmente terminata a causa di un problema elettrico riferito esclusivamente all'impianto di gara, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole.

Nel caso in cui il problema elettrico non riguardi esclusivamente l'impianto di gara, ma anche le zone circostanti, e sia successivamente documentato dal gestore della rete elettrica, il giudice sportivo, esaminata la documentazione, disporrà quanto segue:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Per le gare disputate in impianti chiusi, il fenomeno della caduta di condensa sulla pista può costituire motivo di impraticabilità. Gli arbitri, a loro insindacabile giudizio, potranno sospendere la gara e riportare i fatti nel rapporto arbitrale da inviare al giudice sportivo che disporrà:

- a) il recupero della gara secondo le modalità stabilite dall'organismo tecnico competente
- b) la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità

(stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

In caso di gara disputata su una pista scoperta, a fronte dell'impraticabilità della pista dovuta a particolari condizioni atmosferiche che rendono assolutamente impossibile l'inizio dell'incontro, è consentito lo spostamento della gara presso una pista di gioco coperta e omologata, esistente nell'ambito dello stesso territorio comunale.

Per le partite disputate su pista scoperta, la pioggia costituisce sempre causa di impraticabilità. È compito della squadra ospitante provvedere al trasferimento delle squadre e degli arbitri presso una pista coperta e garantire l'inizio della partita entro i 120 minuti successivi all'orario d'inizio stabilito.

Se, trascorsi i 120 minuti di attesa, la partita non può avere inizio, la squadra ospitante sarà punita con la sconfitta a tavolino per 0-10.

In ogni caso gli arbitri, prima di procedere all'accertamento della praticabilità o meno della pista di gioco, devono ritirare gli elenchi dei giocatori (modelli H2) e procedere al controllo di tutte le persone inserite negli elenchi secondo le modalità disposte dagli artt. 44 e 45 del presente regolamento.

Art. 33 – Inagibilità dell'impianto di gioco

L'inagibilità dell'impianto di gioco, stabilita dalle autorità competenti per cause di forza maggiore e notificata alla società ospitante a ridosso del giorno e dell'ora stabiliti per disputare la gara, deve essere tempestivamente comunicata al soggetto organizzatore che disporrà immediatamente il rinvio della gara a data da destinarsi.

Se la comunicazione non arriva in tempo utile ad evitare il trasferimento della squadra ospite verso la sede di gara, è dovuta la corresponsione, da parte della società ospitante a quella viaggiante, di un'indennità (stabilita dal giudice sportivo) non superiore al costo del viaggio, calcolata facendo riferimento all'uso dei mezzi pubblici che comportino la minor spesa.

Art. 34 – Ordine pubblico in occasione di gare senior

Le società sono sempre e comunque responsabili del comportamento dei propri sostenitori, anche sulle piste di altre società. In particolare, le società ospitanti sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sulle piste di gioco, nonché della tutela degli ufficiali di gara e delle squadre ospitate, prima, durante e dopo la gara.

Le società ospitanti sono tenute a richiedere alle competenti autorità di pubblica sicurezza o ad agenzie specializzate l'intervento del personale necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico in occasione di ogni gara. Tale disposizione ha valore anche per i tornei e le gare amichevoli autorizzate d FISR.

Prima dell'inizio della gara, gli arbitri hanno l'obbligo di verificare la presenza del personale addetto alla sicurezza. In caso di sua assenza, gli arbitri devono richiedere copia della richiesta avanzata dalla società ospitante alle competenti autorità di P.S. o ad agenzie specializzate, opportunamente vistata se consegnata a mano o corredata dalla ricevuta comprovante la spedizione a mezzo raccomandata o PEC.

In caso di assenza del personale addetto alla sicurezza, nei campionati di Serie A1 e Serie A2 maschili, la società ospitante deve presentare all'arbitro il modulo H3 compilato con i nomi di minimo cinque persone che fungeranno da servizio d'ordine muniti di apposito bracciale o abbigliamento di riconoscimento. I documenti di identità degli addetti al servizio d'ordine devono essere consegnati agli arbitri che li restituiranno al termine della gara.

Le società che rifiutano di compilare il modulo H3 o che lo compilano in modo incompleto sono soggette all'apposita ammenda stabilita dal consiglio federale.

Per quanto riguarda il comportamento del pubblico si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento di Disciplina.

Art. 35 – Tutela di arbitri, commissari di campo, dirigenti federali e squadra ospite

In caso di esplicita richiesta da parte degli interessati, le società ospitanti devono indicare, nelle immediate vicinanze dell'impianto di gara, un'area di parcheggio vigilata per la sosta degli automezzi utilizzati da:

- società ospite per il trasporto della squadra
- arbitri della gara
- commissario di gara e dirigenti federali presenti in veste ufficiale.

Nel caso in cui non fosse disponibile un'area vigilata, gli interessati possono richiedere alla società ospitante di farsi carico della custodia dei mezzi di trasporto attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo.

Al termine della gara, qualora fossero riscontrati danni ai mezzi dati in custodia, gli stessi devono essere rilevati da ambo le parti tramite lo stesso modulo di cui deve essere inviata copia alla giustizia sportiva per le decisioni competenti.

L'organo giudicante, verificata l'entità dei danni dichiarati, potrà decidere di ordinare alla società di casa di rifondere il danno.

La responsabilità della tutela degli arbitri fa capo principalmente alla società ospitante; tuttavia a tale tutela deve contribuire anche la società ospitata.

In caso di incidenti, i giocatori di entrambe le squadre, sotto la responsabilità dei due capitani, hanno l'obbligo di proteggere gli arbitri e di proteggersi reciprocamente.

Nel caso di concentramenti, l'assistenza agli arbitri è responsabilità del soggetto organizzatore del concentramento, mentre alla loro tutela devono contribuire tutte le società che partecipano al concentramento.

Art. 36 – Dirigente addetto agli arbitri

Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente (in possesso di regolare tessera gara in corso di validità) incaricato dell'assistenza agli stessi. Tale incarico può essere attribuito anche al primo dirigente inserito nel modulo H2.

Il dirigente addetto agli arbitri deve assistere gli arbitri in ogni circostanza e, a gara terminata, rimanere a loro disposizione fino a quando non abbiano lasciato l'impianto di gioco, salvo casi particolari che consiglino una più prolungata assistenza.

Art. 37 – Servizio sanitario di primo soccorso

Ogni società deve avere nella propria disponibilità un defibrillatore semiautomatico (DAE) in conformità con la normativa vigente che deve essere presente all'interno dell'impianto e perfettamente funzionante in occasione di ogni partita di attività agonistica senior e giovanile.

In occasione delle gare ufficiali le società ospitanti devono provvedere a un adeguato servizio di primo soccorso così definito:

- gare internazionali, di serie A1 e serie A2. È obbligatoria la presenza di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o, in alternativa, **di un infermiere laureato con certificazione BLS-D**, di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D.
- gare di serie B e femminile. È obbligatoria la presenza di un infermiere abilitato BLS-D o di personale in possesso del diploma PSSD* (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) o di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o **di un infermiere laureato con certificazione BLS-D** o di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D
- gare di categoria agonistica giovanile. È obbligatoria la presenza di un infermiere abilitato BLS-D o di personale in possesso del diploma PSSD* (Pronto Soccorso Sportivo Defibrillato) o di un medico abilitato all'utilizzo del DAE o **di un infermiere laureato con certificazione BLS-D** o di una ambulanza il cui personale sia in possesso della certificazione BLS-D

È responsabilità del rappresentante legale della società che gioca in casa (o considerata tale in campo neutro) o di chi organizza il torneo verificare la validità delle abilitazioni del personale addetto al servizio sanitario di primo soccorso.

In mancanza di adeguato servizio di primo soccorso, gli arbitri non possono dare inizio alla partita. In caso di arrivo ritardato del servizio sanitario sarà applicata una sanzione amministrativa. Trascorsi 60 minuti dall'orario fissato per l'inizio della partita stessa, perdurando la mancanza di adeguato servizio di primo soccorso, la partita sarà definitivamente annullata. Gli arbitri riporteranno il motivo della mancata disputa della gara nel rapporto arbitrale. La squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0 – 10 dal giudice competente.

* Il diploma PSSD si ottiene seguendo il corso online predisposto dal Coni e della Federazione Medici Sportivi Italiani a cui possono iscriversi soltanto coloro che hanno già ottenuto la certificazione per l'utilizzo del DAE. Per avere maggiori informazioni e per iscriversi al corso consultare il sito www.pssd.it

MANLEVA

Si rammenta che la presente normativa che disciplina il servizio sanitario di primo soccorso è finalizzata alla tutela della salute fisica degli atleti, dei tesserati in campo e degli spettatori.

La eventuale indisponibilità del defibrillatore, il suo malfunzionamento, la mancanza di personale correttamente formato, dell'infermiere abilitato DAE, del medico o dell'ambulanza opportunamente attrezzata o il loro allontanamento anche momentaneo o comunque altre violazioni, contrastano con i principi ispiratori di detta normativa e attribuiranno alle società ospitanti, oltre alle previste sanzioni sportive, ogni responsabilità penale e civile in caso di incidente con conseguenze sulla incolumità fisica delle persone coinvolte.

Ogni società ospitante, assumendosi la piena ed esclusiva responsabilità per ogni evento lesivo, malleverà espressamente la Federazione Italiana Sport Rotellistici e pertanto nessun addebito diretto o indiretto potrà essere attribuito a quest'ultima.

TITOLO V - SQUADRE E GIOCATORI

Art. 38 – Formazione delle squadre

Le società devono far partecipare le loro squadre alle gare ufficiali nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato. Le norme relative al numero di giocatori che possono essere inseriti nel modulo H2, al numero dei giocatori che possono essere schierati in pista e al loro equipaggiamento sono contenute nel regolamento di gioco internazionale.

Art. 39 – Allenatore – Obblighi, deroghe e incompatibilità

La presenza in panchina dell'allenatore è obbligatoria in ogni gara posta sotto il controllo di FISR, salvo i casi in cui l'allenatore venga espulso definitivamente nel corso della gara.

La mancanza dell'allenatore in panchina non impedisce la disputa della partita, ma comporta l'irrogazione dell'ammenda prevista.

L'ammenda irrogata per la mancanza di allenatore in pista è proporzionale al numero di infrazioni commesse dalla squadra nel corso della manifestazione.

Nelle attività di Serie A1 e Serie A2 maschile il ruolo di allenatore è incompatibile con quello di giocatore nella stessa partita. Nelle altre attività è consentito ad una stessa persona di ricoprire contemporaneamente il ruolo di giocatore e allenatore.

Art. 40 – Primo dirigente – Obblighi e deroghe

Nelle attività di Serie A1 e Serie A2 maschile e serie A femminile è obbligatoria la presenza in panchina del primo dirigente, salvo i casi in cui il primo dirigente venga espulso definitivamente nel corso della gara. La mancanza del primo dirigente in panchina non impedisce la disputa della partita, ma comporta l'irrogazione dell'ammenda prevista.

Nelle altre attività, la presenza del primo dirigente è obbligatoria solamente nelle fasi nazionali: Finale di Coppa Italia, Final 4 o Final 8, Finali nazionali giovanili.

Art. 41 – Numero minimo di atleti per iniziare una gara – Portiere di riserva

In tutte le attività di Serie A1 e Serie A2 maschile si applica quanto previsto dall'art. 2 punto 3 delle Regole del Gioco. Pertanto, per iniziare la partita devono essere schierati come minimo due portieri e tre giocatori di pista. Il portiere di riserva è sempre obbligatorio.

In tutte le altre attività il portiere di riserva non è obbligatorio. Pertanto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 punto 3 delle Regole del Gioco, è possibile iniziare la partita anche con un solo portiere purchè siano presenti in questa evenienza almeno quattro giocatori di pista.

In ogni caso, sul modello H2 non è possibile inserire più di 8 giocatori di pista, anche nel caso di assenza del portiere di riserva.

Art. 42 – Capitano e vice capitano della squadra

Ogni squadra deve indicare, tra gli atleti inseriti nel modulo H2, il nome del capitano e quello del vicecapitano.

Il capitano della squadra deve indossare un bracciale identificativo di colore diverso da quello della divisa. Quando si trova in pista, il capitano rappresenta la sua squadra durante la partita ed è l'unico giocatore autorizzato a rapportarsi con gli arbitri. Il capitano può chiedere spiegazioni agli arbitri, ma non può mettere in discussione le loro decisioni. Il capitano può presentare reclami secondo quanto disposto dall'art. 34 punti 1 e 2, delle regole del gioco.

Art. 43 – Compiti del capitano

Il capitano rappresenta la squadra di fronte agli arbitri ed è responsabile della disciplina collettiva della sua squadra. Se necessario, deve intervenire attivamente presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali. In ogni circostanza deve prestare efficace assistenza all'arbitro per prevenire o sedare incidenti.

Le eventuali infrazioni commesse dal capitano nell'adempimento dei suoi compiti comportano l'aggravio delle sanzioni a suo carico da parte del giudice sportivo.

A gioco fermo o al termine della gara, il capitano può chiedere eventuali chiarimenti agli arbitri, in forma corretta e rispettosa e senza mai metterne in discussione le decisioni.

Oltre a quanto espressamente previsto nelle regole del gioco e nel regolamento tecnico, il capitano deve:

- sottoscrivere e consegnare agli arbitri il modulo H2 della propria squadra
- provvedere a consegnare agli arbitri le palline regolamentari per disputare la gara
- schierare in pista la squadra all'inizio ed alla fine della gara per il saluto al pubblico e alla squadra avversaria
- salutare gli arbitri e il capitano della squadra avversaria.

Art. 44 – Documentazione da presentare agli arbitri e controlli

Almeno trenta minuti prima dell'orario di inizio della gara, il primo dirigente o il capitano di ciascuna squadra devono presentare agli arbitri:

- tre copie del modulo H2 debitamente compilato e sottoscritto dal primo dirigente e dal capitano della squadra con indicati i cinque giocatori che inizieranno la partita;
- copia dei documenti di identità di tutte le persone (atleti, tecnici, dirigenti e ruoli tecnici) inserite nel modulo H2;
- tessere gara di tutti i tecnici, dirigenti e ruoli tecnici inseriti nel modulo H2.

La squadra che gioca in casa deve presentare inoltre:

- copia della richiesta fatta alle autorità di P.S. o ad agenzie specializzate per la gestione dell'ordine pubblico (art. 34 di questo regolamento) per quella specifica partita, completa di timbro o ricevuta;
- una copia del modulo H3 (solo nelle gare di serie A1 e A2 maschili e nel caso in cui non sia presente personale di P.S. o di agenzie specializzate) e i documenti di identità delle persone in esso inserite.

Dopo avere ricevuto l'intera documentazione, gli arbitri devono attenersi alle seguenti procedure.

a) Nel loro spogliatoio:

- Verificare che ogni dirigente, tecnico e ruolo tecnico sia in possesso della tessera gara idonea alla categoria della partita, adeguata al ruolo per il quale è iscritto nel modulo H2 e rilasciata a favore della società che ha presentato la documentazione;
- Verificare che per ogni persona iscritta nel modulo H2 e nel modulo H3 sia stato fornito un documento di identità ammesso dalle presenti norme e che consenta l'effettivo riconoscimento della persona.

b) Nello spogliatoio di ciascuna squadra 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara:

- accertarsi dell'identità di ciascuna persona iscritta nel modulo H2;
- accertarsi della corrispondenza tra le tessere gara consegnate dalla società e le persone presenti nello spogliatoio consegnando a ciascuna di loro la propria tessera gara che da quel momento dovrà essere sempre tenuta al collo.

c) Prima dell'inizio della partita:

- Verificare che il segnapunti, il cronometrista e l'addetto ai 45" siano in possesso di regolare tessera gara per il ruolo specifico;
- comunicare al segnapunti le credenziali per l'accesso al sistema di verbalizzazione informatizzato;
- consegnare al segnapunti una copia del modulo H2 di ciascuna squadra firmata dal primo arbitro (che a fine gara dovrà tornare in possesso degli arbitri);
- consegnare al primo dirigente o al capitano di ciascuna squadra una copia del modulo H2 della squadra avversaria firmata dal primo arbitro;

- verificare la presenza del personale di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate oppure riconoscere le persone inserite nel modulo H3;
 - verificare la presenza dell'appropriato servizio sanitario di primo soccorso.
- d) Dopo la conclusione della partita:
- verificare attentamente che il verbale di gara sia correttamente compilato in ogni parte e sottoscriverlo digitalmente;
 - consegnare al dirigente addetto all'arbitro o al primo dirigente della squadra di casa (e non ad altri) una copia del modulo H2 di entrambe le squadre che dovrà essere inviata agli organi di controllo e alla giustizia sportiva;
 - trattenere per sé una copia del modulo H2 di entrambe le squadre.

Dopo la loro consegna agli arbitri, gli elenchi nei modelli H2 non possono essere in alcun modo integrati.

Nel caso in cui un tesserato iscritto nel modello H2 non fosse presente al momento del riconoscimento e si presentasse a gara iniziata, potrà prendervi parte soltanto dopo che gli arbitri, approfittando di una pausa del gioco, si siano accertati della sua identità. Nel caso in cui si trattasse dell'unico allenatore iscritto nel modello H2, gli arbitri dovranno segnalare la sua iniziale assenza poiché la sua squadra verrà sanzionata per mancanza dell'allenatore in panchina.

Art. 45 – Documenti validi per la identificazione delle persone

Sono documenti validi per l'identificazione delle persone:

- la carta di identità
- la patente di guida
- il passaporto

I documenti per l'identificazione possono essere esibiti anche in copia purchè siano chiaramente visibili e riconoscibili i dati anagrafici e la fotografia del titolare.

I documenti scaduti da meno di 6 mesi sono validi ai fini dell'identificazione. Chi esegue il controllo dei modelli H2 e H4 è tenuto a segnalare la presenza di documenti scaduti al dirigente del club.

Documenti diversi da quelli sopra riportati non sono ammessi.

Art. 46 – Posizione irregolare di un tesserato

In caso di posizione irregolare di uno o più giocatori o di tecnici, accertata d'ufficio o su reclamo di parte, la squadra subisce la perdita della gara alla quale ha preso parte la persona in posizione irregolare con il punteggio di 0 - 10 o con quello ottenuto in pista, se più favorevole alla squadra avversaria.

Tale norma si applica anche successivamente all'omologazione della gara cui ha preso parte la persona in posizione irregolare, a condizione che l'irregolarità sia stata accertata d'ufficio o denunciata da un reclamo di parte prima dell'omologazione della classifica finale del campionato, del girone o della fase eliminatoria o di qualificazione.

In caso di posizione irregolare di dirigenti o ruoli tecnici, gli stessi subiscono l'aggravamento della sanzione la cui entità è stabilita dagli organi di giustizia.

Art. 47 – Elenchi nominativi in occasione di gironi a concentramento

Nelle competizioni ufficiali e nei tornei autorizzati che si svolgono con la formula del concentramento con la partecipazione di almeno tre squadre e il cui regolamento lo preveda espressamente, ogni società deve presentare alla commissione tecnica di campo, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prima partita, il modulo H4 contenente fino a un massimo di **15 giocatori** che saranno i soli a poter essere utilizzati nel corso delle gare del concentramento.

TITOLO VI - UFFICIALI DI GARA E DOCUMENTI DI GARA

Art. 48 – Personale necessario per lo svolgimento delle partite

In occasione di gare ufficiali, a seconda della categoria, sono necessarie le seguenti figure.

- a) Supercoppa italiana, campionato di serie A1, coppa Italia di serie A1, coppa Italia di serie A2, Finale coppa Italia femminile, Finale Coppa Italia Serie B, play off promozione serie A2, Final Four scudetto femminile, play off promozione serie B, Finali nazionali giovanili (semifinali e finali):
- due arbitri di pista designati dal Comitato Ufficiali di Gara (CUG) nazionale
 - un arbitro ausiliario designato dal CUG nazionale
 - un addetto al controllo dei 45" abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore (se non appositamente designato dal CUG)
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore.
- b) Campionato di serie A2:
- un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
 - un arbitro ausiliario designato dal CUG nazionale
 - un addetto al controllo dei 45" abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore.
- c) Campionato femminile (stagione regolare), Coppa Italia Femminile (qualificazioni)
- un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
 - un addetto al controllo dei 45" abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore.
- d) Campionato di serie B (fasi di qualificazione), finali nazionali giovanili (gironi eliminatori):
- un arbitro di pista designato dal CUG nazionale
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore.
- In questo caso le funzioni di arbitro ausiliario sono assolte dal dirigente segnapunti sotto la supervisione dell'arbitro di pista.
- e) Fase zonale dei campionati giovanili agonistici:
- un arbitro di pista designato dal CUG regionale
 - un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore
 - un cronometrista ufficiale o appositamente abilitato messo a disposizione dalla società ospitante o dal soggetto organizzatore

In questo caso le funzioni di arbitro ausiliario sono assolte dal dirigente segnapunti sotto la supervisione dell'arbitro di pista.

Ogni settimana, il CUG provvede a comunicare le designazioni arbitrali ai soggetti organizzatori competenti.

Limitatamente alle partite di cui al punto e) delle categorie under 11, under 13 e under 15, il CUG

Regionale competente può designare quale arbitro di pista un atleta di categoria under 17 e under 19 che abbia superato l'apposito corso di abilitazione.

Art. 49 – Compiti degli arbitri

I compiti degli arbitri di pista, ausiliari e addetti ai 45 secondi sono quelli descritti dal Manuale di arbitraggio del Regolamento internazionale, quelli contenuti nel presente regolamento gare e campionati e nelle norme per l'attività approvate annualmente dal consiglio federale.

In caso di assenza di uno o più arbitri designati per dirigere una partita, si applica quanto previsto dall'art. 3 del Manuale di arbitraggio.

Art. 50 – Verbale di gara

Per tutte le categorie agonistiche, il verbale di gara è un documento elettronico creato e conservato sulla piattaforma federale hockeypista.fisr.it e riporta tutti i dati salienti della partita.

Il verbale elettronico deve essere debitamente compilato da un segnapunti abilitato messo a disposizione dalla squadra di casa.

Nell'eventuale impossibilità di poter utilizzare il verbale di gara elettronico, la squadra di casa (o da quella dichiarata tale in campo neutro) deve mettere a disposizione un verbale cartaceo (modelli H8). Gli arbitri principali dovranno indicare nel supplemento di verbale i motivi che hanno comportato l'impossibilità di utilizzare il verbale elettronico e la squadra di casa sarà punita con l'apposita ammenda.

In assenza anche di un verbale di gara cartaceo, la gara non potrà essere disputata.

In caso di smarrimento o distruzione del verbale di gara dopo la sua compilazione, la gara sarà omologata secondo il risultato indicato dagli arbitri.

Art. 51 – Cronometrista

Tutte le gare di hockey su pista necessitano della presenza di un cronometrista i cui compiti sono definiti agli artt. 1 e 2 del Manuale di arbitraggio del Regolamento internazionale.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un cronometrista che può essere un ufficiale tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi oppure una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un cronometrista ufficiale o di una persona abilitata, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di cronometrista. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di cronometrista.

In ogni caso, l'assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato FISR sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Art. 52 – Cronometrista addetto ai 45"

Nelle gare di hockey su pista che prevedano il controllo dei 45" è necessaria la presenza di un cronometrista appositamente addetto.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un cronometrista addetto ai 45" che può essere un ufficiale tesserato alla Federazione Italiana Cronometristi oppure una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un cronometrista ufficiale o di una persona abilitata, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di addetto ai 45". In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di cronometrista addetto ai 45".

In ogni caso, l'assenza di un cronometrista FICr o dirigente abilitato FISR sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Nelle partite di attività per le quali non è obbligatorio l'utilizzo del cronometro per i 45", i

cronometristi possono essere utilizzati per la gestione dei 45" a supporto degli arbitri designati.

Art. 53 – Segnapunti

Tutte le gare di hockey su pista necessitano della presenza di un segnapunti il cui compito è quello di compilare accuratamente il verbale di gara per poi sottoporlo al controllo e alla firma digitale degli arbitri dell'incontro.

È compito della società ospitante o del soggetto organizzatore mettere a disposizione un segnapunti che deve essere una persona abilitata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

In assenza di un segnapunti abilitato, le due squadre possono accordarsi e designare una persona che svolgerà le funzioni di segnapunti. In mancanza di accordo tra le due squadre, saranno gli arbitri a decidere chi svolgerà le funzioni di segnapunti.

In ogni caso, l'assenza di un segnapunti abilitato FISR sarà punita con un'ammenda, secondo quanto stabilito annualmente dal consiglio federale.

In caso di recidiva, l'ammenda sarà proporzionale al numero delle infrazioni commesse.

Art. 54 – Commissario di campo

Il commissario di campo è una persona incaricata dal Settore Tecnico Nazionale di riferire sull'andamento della gara in generale, prestando particolare attenzione al comportamento del pubblico, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle squadre prima, durante e dopo la gara. Il commissario di campo relaziona anche su qualsiasi fatto o incidente di particolare gravità che ritiene essere sfuggito al controllo degli arbitri.

Art. 55 – Commissione tecnica di campo

Nei gironi a concentramento e nei tornei autorizzati dalla FISR può essere nominata una commissione tecnica di campo che rappresenta la Federazione a tutti gli effetti.

La commissione tecnica di campo è composta dalle seguenti figure:

- a) in occasione di attività a carattere amichevole:
 - da un componente del CUG designato dal CUG nazionale che svolge il ruolo di presidente
 - da un segretario messo a disposizione dal soggetto organizzatore
- b) in tutti gli altri casi
 - da un presidente nominato dal Settore Tecnico Nazionale
 - da un componente del CUG designato dal CUG nazionale
 - da uno o più componenti aggiuntivi designati dal Settore Tecnico Nazionale e del CUG in funzione del numero di piste sulle quali si svolge la manifestazione e della sua importanza e complessità.
 - da uno o più segretari, in funzione del numero di piste sulle quali si svolge la manifestazione, messi a disposizione dal soggetto organizzatore

Il presidente della commissione tecnica di campo è il responsabile tecnico della manifestazione. Il componente del CUG decide le designazioni degli ufficiali di gara per le partite in programma e svolge attività di referente tecnico.

Il segretario è a disposizione del presidente e del componente del CUG e deve compilare i comunicati ufficiali predisposti dal presidente.

La commissione tecnica di campo deve:

- essere presente presso l'impianto di gioco almeno 60 minuti prima dell'orario fissato per il suo insediamento;
- controllare che le attrezzature fisse e mobili della pista di gioco siano conformi alle disposizioni regolamentari, ponendo in essere ogni iniziativa atta ad eliminare eventuali irregolarità;
- controllare l'agibilità, la pulizia e la capienza degli spogliatoi degli arbitri e delle squadre, assicurandosi che siano messi a disposizione almeno 60 minuti prima dell'orario di inizio

della partita. Nel caso di più partite giocate in successione deve fare in modo che gli spogliatoi vengano messi a disposizione prima possibile;

- verificare, quando previsto, che sia stata fatta richiesta della forza pubblica e assicurarsi che il soggetto organizzatore abbia compilato il modulo H3 in caso di assenza del personale di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate
- ritirare da tutte le squadre partecipanti il modulo H4, quando previsto, controllandone la completa ed esatta stesura;
- effettuare il controllo dei documenti dei giocatori escludendo dalla manifestazione coloro che non rispettano i requisiti (limiti di età, mancanza di documenti di identità personali, etc.). L'identificazione di tutti i tesserati inseriti nel modulo H2 è sempre di esclusiva competenza degli arbitri;
- porsi a disposizione dei primi dirigenti delle società partecipanti e fornire chiarimenti e informazioni per la migliore riuscita della manifestazione;
- effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti e predisporre il calendario gare della manifestazione se non è già stato fatto dalla FISR;
- designare gli arbitri messi a disposizione dal CUG; questo compito è prerogativa esclusiva del componente del CUG;
- emettere i comunicati ufficiali, il primo dei quali deve riportare il calendario delle gare. I comunicati successivi devono essere emessi al termine di ogni turno di gare e devono riportare risultati, classifiche ed eventuali provvedimenti di carattere disciplinare (automatismo di squalifica, sospensione cautelare del tesserato dalla manifestazione e trasmissione degli atti al giudice sportivo competente che provvederà a comminare la specifica sanzione disciplinare). Copia di ogni comunicato deve essere affisso in bacheca e consegnato ad ogni squadra partecipante;
- omologare provvisoriamente le gare e le conseguenti classifiche che dovranno poi essere omologate definitivamente dal giudice sportivo competente;
- segnalare alla giustizia sportiva eventuali infrazioni passibili di ammenda.

Entro il giorno successivo alla conclusione della manifestazione, il presidente della commissione tecnica di campo dovrà inoltre inviare al giudice sportivo competente tramite posta gli originali di:

- comunicati ufficiali emessi;
- verbali di eventuali deliberazioni;

Al comunicato ufficiale n. 1 dovranno essere allegati gli originali dei modelli H4 e H3, le richieste di intervento del servizio di ordine pubblico e l'eventuale richiesta di designazione dei cronometristi.

Il presidente della commissione tecnica di campo dovrà spedire separatamente al Settore Tecnico Nazionale una dettagliata relazione sulla manifestazione.

PARTE II - LA DISCIPLINA SPORTIVA

TITOLO VII - SANZIONI

Art. 56 – Competenze disciplinari e omologazione degli incontri

La competenza disciplinare degli organi giudicanti è quella stabilita dal regolamento di giustizia e disciplina.

Compete ai giudici sportivi, nell'ambito delle rispettive competenze, l'omologazione degli incontri e l'emissione dei relativi comunicati ufficiali.

I comunicati ufficiali devono riportare i provvedimenti disciplinari.

Art. 57 – Perdita della gara

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di fatti o situazioni che abbiano decisamente influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione o conclusione, subisce la sconfitta a tavolino per 0-10 o con il risultato acquisito in pista, se più favorevole alla squadra avversaria.

La sconfitta a tavolino per 0-10 può essere inflitta a entrambe le squadre quando la responsabilità dei fatti giudicati risulta comune.

Il mancato rispetto di meri adempimenti formali non comporta la perdita della gara.

Art. 58 – Squalifica della pista di gioco

La squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile di gravi manifestazioni di intemperanza da parte dei propri sostenitori può subire la squalifica della propria pista di gioco da un minimo di una giornata fino a un massimo di due anni.

La squadra sanzionata ha l'obbligo di disputare le gare casalinghe rientranti nel periodo di squalifica della propria pista in un "campo neutro" stabilito dall'organo competente.

La scelta del "campo neutro" deve tenere conto delle seguenti distanze minime dalla pista squalificata:

- attività di serie A: Km 100
- attività di serie B: Km 80
- altre attività: al di fuori del territorio comunale.

La squadra ospitante è tenuta ad indennizzare la squadra ospite degli eventuali maggiori costi sostenuti per raggiungere il "campo neutro". La misura del rimborso è proporzionale al maggior numero di km percorsi ed è fissata annualmente dal consiglio federale.

Il pagamento del rimborso deve essere documentato prima dell'inizio della gara agli arbitri che ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Il mancato pagamento del rimborso è equiparato alla rinuncia a disputare la gara con tutte le conseguenze previste dall'art. 6 di questo regolamento. In questo caso gli arbitri non daranno inizio alla partita e ne faranno menzione sul rapporto arbitrale.

Se risulta impossibile individuare un opportuno "campo neutro", l'organo competente può disporre di disputare la partita sulla pista squalificata, ma a porte chiuse.

In occasione di gare a porte chiuse hanno diritto di accesso all'impianto:

- tutte le persone iscritte nel modulo H2 delle due squadre;
- i presidenti delle due società o un loro delegato;
- gli arbitri, il referente tecnico, il commissario di campo;
- gli addetti al servizio sanitario;
- il cronometrista, il segnapunti e l'addetto ai 45";
- la stampa accreditata;
- i dirigenti degli organi centrali e periferici della FISR;
- la forza pubblica;
- il servizio d'ordine

In occasione di gare in campo neutro, tutte le società affiliate alla FISR e partecipanti ai campionati nazionali di hockey su pista hanno l'obbligo di mettere a disposizione il proprio impianto di gioco al fine di poter dare corso a quanto stabilito dalla giustizia sportiva. FISR comunicherà la pista prescelta e la società che normalmente vi gioca in casa dovrà collaborare fattivamente alla organizzazione della partita in campo neutro come se fosse una propria gara casalinga, con particolare riferimento ai servizi e ai permessi necessari per l'evento. La stessa società comunicherà a FISR i costi dei servizi offerti per lo svolgimento della gara in campo neutro (ivi compreso il costo di affitto dell'impianto). Tali costi saranno interamente a carico della società che deve giocare in campo neutro che, in caso di mancato rimborso, su segnalazione di gestione campionati, sarà punita con una ammenda pari a 5.000 euro; in questo caso, FISR provvederà a rimborsare direttamente la società che ha collaborato alla organizzazione della partita in campo neutro.

Art. 59 – Efficacia della squalifica della pista

La squalifica della pista si applica solamente per le partite della squadra giudicata direttamente od oggettivamente responsabile e non alle altre squadre della stessa società.

Art. 60 – Decorrenza della squalifica della pista

La squalifica della pista decorre dalla gara immediatamente successiva alla data del comunicato del giudice sportivo.

Le gare di recupero che si disputano durante il periodo di squalifica della pista, si giocano in "campo neutro" anche se la data della originaria programmazione cadeva al di fuori del periodo di squalifica.

Art. 61 – Esecuzione della squalifica della pista

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica della pista soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

La squalifica della pista deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta.

Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva cui partecipa la squadra squalificata, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte.

Art. 62 – Squalifica di un tesserato

Il tesserato che abbia infranto le norme può essere punito, ai sensi del vigente regolamento di giustizia e disciplina della FISR, con la squalifica per una o più giornate di gara o con periodi di sospensione dall'attività agonistica non superiori a due anni.

Le squalifiche ad atleti superiori a una giornata di gara e le squalifiche a tecnici, dirigenti e ruoli tecnici sono accompagnate dalle ammende stabilite annualmente dal consiglio federale e riportate nelle norme per l'attività generale.

Con riferimento all'art 15 del Regolamento di Giustizia e Disciplina si ribadisce che:

- Chiunque aggredisca o comunque commetta atti di violenza fisica o tentativi di aggressione o di violenza fisica è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore a sei mesi e nei casi di maggiore gravità con la revoca del tesseramento.
- Chiunque aggredisca o tenti di aggredire un Ufficiale di Gara è punito con la sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi di maggiore gravità, con la revoca del tesseramento.

Art. 63 – Espulsioni e notifica della squalifica

Le espulsioni temporanee esauriscono i loro effetti al termine della gara.

Le espulsioni definitive comportano almeno una giornata di squalifica.

La prima giornata di squalifica conseguente ad una espulsione definitiva è immediatamente esecutiva e non necessita di notifica.

I tesserati colpiti da squalifica non possono accedere al recinto ufficiale e ai locali degli spogliatoi da 60 minuti prima dell'inizio a 30 minuti dopo la fine della gara. La violazione di tale disposizione, segnalata dai verbali degli arbitri o del commissario di campo, comporta l'assunzione di un nuovo provvedimento disciplinare uguale al provvedimento che si stava scontando, compresa la sanzione economica.

La squalifica di tesserati che svolgono la doppia funzione di giocatore e allenatore si applica ad entrambe le funzioni.

L'ufficio del giudice sportivo notifica i provvedimenti disciplinari con la loro pubblicazione sul sito internet della FISR.

Art. 64 – Decorrenza ed esecuzione della squalifica

Una gara concorre all'esecuzione della squalifica soltanto se è stata regolarmente omologata dal giudice sportivo competente.

Le squalifiche inflitte in occasione di gare amichevoli e tornei autorizzati da FISR decorrono dal giorno successivo alla data della sentenza del giudice sportivo competente. Le squalifiche di una sola giornata inflitte in queste manifestazioni cessano il loro effetto alla conclusione della manifestazione. La parte residua delle squalifiche eccedenti la giornata di gara deve essere scontata nelle gare ufficiali immediatamente successive alla data della sentenza del giudice sportivo. Il giudice sportivo omologa i risultati delle gare amichevoli e dei tornei autorizzati entro 10 giorni dalla loro conclusione.

La squalifica deve essere interamente scontata nel corso della stessa competizione durante la quale è stata inflitta.

Eventuali squalifiche residue devono essere scontate nelle prime gare ufficiali della stagione successiva, indipendentemente dalla competizione durante la quale sono state inflitte (con l'eccezione di quanto riportato nel secondo paragrafo di questo articolo). Le squalifiche devono essere scontate anche se il tesserato ha nel frattempo cambiato società o categoria di appartenenza.

L'interruzione del rapporto di tesseramento con FISR o il trasferimento autorizzato da FISR verso una federazione straniera comporta la sospensione degli effetti e della decorrenza della squalifica. Nel momento in cui riprende il rapporto di tesseramento con FISR, la squalifica deve essere completamente scontata. Nel caso in cui la squalifica ancora da scontare è di una sola giornata, la stessa viene condonata e non deve essere scontata.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è soggetto all'inasprimento della sanzione.

Il tesserato che prende parte a gare ufficiali durante il periodo di squalifica è considerato in posizione irregolare ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento.

TITOLO VIII - RECLAMI E NORME PROCEDURALI

Art. 65 – Validità dei documenti ufficiali

I documenti ufficiali sono: il verbale di gara, il rapporto arbitrale, il rapporto del commissario di campo, se regolarmente designato, i video della partita registrati **nel rispetto delle prescrizioni della FISR**.

I documenti ufficiali costituiscono piena prova circa lo svolgimento della gara, il comportamento dei tesserati e quello del pubblico. Per le decisioni in ordine alla regolarità delle gare e per assumere eventuali provvedimenti disciplinari, il giudice sportivo competente deve basarsi esclusivamente sui documenti ufficiali. I video della partita sono utilizzabili **in base alle previsioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina** e non possono in alcun modo influire sulla omologazione della partita.

In caso di contrasti, il rapporto arbitrale prevale su quello del commissario di campo, ad eccezione di quanto attiene al comportamento del pubblico.

In caso di contraddittorietà, genericità e indeterminatezza dei documenti ufficiali, il giudice sportivo competente può richiedere precisazioni scritte o supplementi di rapporto, anche mediante convocazione diretta degli arbitri o del commissario di campo.

È vietata qualsiasi forma di contraddittorio tra arbitri e soggetti terzi.

Art. 66- Poteri del giudice sportivo sulla validità delle gare

Spetta al giudice sportivo competente stabilire se fatti che per loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, accaduti nel corso di una gara, abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento e in quale misura.

Nell'esercizio di tali poteri, il giudice sportivo competente può:

- omologare la gara con il risultato conseguito sulla pista, ed eventualmente assumere sanzioni disciplinari
- decretare la sconfitta a tavolino di una o di entrambe le squadre secondo quanto previsto dall'art. 57 di questo regolamento
- non omologare la gara e rinviare gli atti all'organo competente affinché ne disponga la ripetizione.

Art. 67 – Poteri del giudice sportivo sulla posizione dei tesserati

Il giudice sportivo competente può disporre accertamenti di ufficio sulla regolarità della posizione dei tesserati che hanno preso parte ad una gara, anche se non è stato presentato alcun reclamo in merito.

Nel caso in cui venisse accertata la posizione irregolare di un tesserato, il giudice sportivo competente deve applicare le sanzioni previste dall'art. 46 di questo regolamento ed eventualmente assumere ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare.

Art. 68 – Reclami tecnici

I reclami tecnici possono riferirsi esclusivamente a:

- irregolarità della pista;
- posizione irregolare dei giocatori;
- incidenti avvenuti in occasione della gara;

Sui reclami tecnici decide il giudice sportivo competente.

Art. 69 – Norme generali

Il regolamento di giustizia e disciplina dispone circa i tempi e i modi per la presentazione dei reclami.

Si rimanda a questo proposito a quanto disposto dal titolo V – procedimenti sportivi del regolamento di giustizia e disciplina vigente, con particolare riferimento all'art. 69 – Termine di presentazione.

Ulteriori specifiche disposizioni sono riportati nei seguenti articoli di questo regolamento.

Art. 70 – Irregolarità della pista

La squadra che intende sporgere reclamo tecnico per irregolarità della pista o delle relative attrezzature deve presentare agli arbitri specifica riserva sottoscritta dal capitano prima dell'inizio della gara.

Se le irregolarità emergono durante lo svolgimento della gara, il capitano deve avanzare una specifica riserva verbale agli arbitri.

Alla presenza dei due capitani gli arbitri devono effettuare le necessarie constatazioni in merito alle riserve presentate e riportare nel rapporto arbitrale le conclusioni e gli eventuali provvedimenti adottati.

Se la gara si è ugualmente disputata anche dopo le riserve del capitano, la squadra può consegnare preannuncio scritto di reclamo agli arbitri entro i 20 minuti successivi alla conclusione della gara, precisando la natura delle presunte irregolarità. Il preannuncio di reclamo deve essere firmato del capitano.

Gli arbitri devono dare immediata comunicazione del preannuncio di reclamo al capitano della squadra avversaria ed allegare al rapporto arbitrale tutta la documentazione ricevuta. Sono inammissibili i reclami per irregolarità della pista che non siano stati preceduti dalla presentazione delle riserve nei modi descritti al primo e secondo comma di questo articolo.

Art. 71 – Posizione irregolare di un tesserato

Il reclamo per posizione irregolare di un tesserato deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive.

Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 46 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

Art. 72 – Incidenti avvenuti in occasione della gara

Il reclamo per incidenti avvenuti in occasione della gara deve essere preannunciato via e-mail all'ufficio del giudice sportivo entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara e deve essere formalizzato, allo stesso indirizzo e-mail entro le 72 ore successive.

Il reclamo, se accolto, comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 57 di questo regolamento oltre ad eventuali ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare che il giudice sportivo intenderà assumere.

TITOLO IX - VARIE

Art. 73 – Attrezzature protettive nell'attività giovanile

Per tutte le attività delle categorie agonistiche si applica integralmente quanto previsto dal secondo capitolo del regolamento tecnico.

I giocatori di pista possono indossare opzionalmente le seguenti attrezzature protettive: guanti, ginocchiere, parastinchi, gomitiere, conchiglia, casco leggero. È vietato l'utilizzo della maschera integrale, della visiera o della mezza visiera.

I portieri possono indossare tutte le attrezzature protettive dei giocatori di pista e inoltre devono obbligatoriamente indossare: un casco con visiera o maschera metallica integrale, una pettorina, due guanti da portiere, due gambali da portiere.

Art. 74 – Utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee

L'utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni temporanee deve essere richiesto al Settore Tecnico Nazionale con le modalità descritte nell'apposito regolamento pubblicato sul sito FISR (Hockey Pista → Regolamenti di Settore).

L'utilizzo di dispositivi di protezione extra regolamentari in caso di menomazioni permanenti non è consentito in nessun caso.

Art. 75 – Durata della gara

Con riferimento all'art. 2 delle regole del gioco si dispone che, in ambito nazionale, le gare si svolgano con i seguenti tempi di gioco:

CATEGORIA	STANDARD	CONCENTRAMENTI
Senior	2 tempi da 25 minuti effettivi	2 tempi da 25 minuti effettivi
Under 23	2 tempi da 25 minuti effettivi	2 tempi da 20 minuti effettivi
Under 19	2 tempi da 25 minuti effettivi	2 tempi da 20 minuti effettivi
Under 17	2 tempi da 20 minuti effettivi	2 tempi da 20 minuti effettivi
Under 15	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Under 13	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Under 11	2 tempi da 15 minuti effettivi	2 tempi da 15 minuti effettivi
Minihockey 4vs4	2 tempi da 10 minuti non effettivi	2 tempi da 10 minuti non effettivi
Minihockey 3vs3	2 tempi da 8 minuti non effettivi	2 tempi da 8 minuti non effettivi

Per la sola categoria Under 15, i singoli Comitati Regionali possono disporre che la durata delle partite dell'attività regionale sia fissata in 2 tempi da 20 minuti effettivi.

PARTE III – GESTIONE CAMPIONATI

TITOLO X – GESTIONE DEI CAMPIONATI

Le seguenti norme definiscono le modalità di gestione dei campionati affidati al controllo del STHP e stabiliscono gli obblighi a cui sono soggette le società che vi partecipano.

Art. 76 – Immediata eseguibilità e non impugnabilità delle decisioni in materia organizzativa

Le decisioni in materia organizzativa del STHP sono immediatamente esecutive e non sono impugnabili davanti agli organi di giustizia.

Art. 77 – Obbligo delle società al rispetto delle disposizioni organizzative

Le società che partecipano ai campionati sono tenute a rispettare senza riserve le disposizioni organizzative impartite dal STHP.

Il STHP dispone, giornata per giornata, il calendario degli incontri in relazione alle attività delle nazionali italiane, alle competizioni internazionali per club, alle esigenze delle trasmissioni radiotelevisive, alla effettiva disponibilità degli impianti di gara e a ogni altro fatto rilevante.

Art. 78 – Orario di inizio degli incontri

Prima dell'inizio del campionato, le società devono indicare l'orario di inizio delle partite interne delle loro squadre senior che deve essere uno dei seguenti: sabato tra le 18.00 e le 21.00, domenica tra le ore 17.00 e le ore 18.00, **salvo deroghe disposte dal STHP**.

L'orario scelto varrà, di norma, per tutta la stagione agonistica, salvo diverse disposizioni del settore tecnico nazionale.

Le partite infrasettimanali si disputano, di norma, il martedì o il mercoledì con orario di inizio fissato alle 20.45.

Art. 79 – Richiesta di spostamento di una gara

Per i campionati di serie A1, A2 e B è possibile richiedere al STHP lo spostamento di una partita rispetto al giorno e all'ora fissati in casi eccezionali come, ad esempio, l'indisponibilità dell'impianto di gioco.

Le richieste, dettagliatamente documentate e supportate, devono essere inoltrate al STHP cui spetta, in ogni caso, la decisione definitiva.

Il STHP ha il diritto di eseguire accertamenti sulla documentazione a supporto della richiesta e di richiedere documentazione integrativa.

Per il solo campionato di serie B, è possibile richiedere lo spostamento di una partita in accordo con la società avversaria.

In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, la richiesta di spostamento di una gara deve essere presentata con almeno 10 giorni di anticipo.

Art. 80 – Priorità dei campionati sulla stessa pista

In caso di sovrapposizione di orario tra più attività di hockey su pista nello stesso impianto di gioco, la priorità dei campionati è stabilita nel seguente modo: serie A1 maschile, serie A2 maschile, Serie A femminile, serie B maschile, attività giovanile, attività amatoriale.

Per le attività riferite allo stesso campionato, la precedenza è stabilita in base al piazzamento in classifica ottenuto nell'anno sportivo precedente dalle squadre interessate (sceglie per prima l'orario a cui giocare la squadra meglio classificata), salvo diversi accordi intervenuti direttamente tra gli interessati.

Art. 81 – Squadre che giocano nel medesimo impianto

Il numero massimo di squadre di serie A1 e A2 che possono giocare nel medesimo impianto di gara è due.

Nel caso in cui, per effetto di una promozione dalla serie inferiore, le squadre di serie A che all'atto dell'iscrizione scelgono il medesimo impianto di gara fossero più di due, la squadra neopromossa dovrà indicare e utilizzare un impianto diverso, conforme al vigente regolamento impianti.

Art. 82 – Deposito dei documenti ufficiali di gara

Al termine delle partite dei campionati agonistici, le società che giocano in casa devono ritirare dagli arbitri i documenti ufficiali di gara debitamente firmati: modulo H2 della squadra di casa, modulo H2 della squadra ospite che dovranno conservare per l'intera stagione sportiva.

In caso eccezionale di compilazione manuale del verbale di gara, le società che giocano in casa hanno l'obbligo di caricare nell'apposita area del software di gestione federale i documenti ufficiali di gara (H2 di entrambe le squadre, H8 e H9) entro le ore 12 del giorno feriale successivo a quello in cui si è disputata la gara. Per le modalità relative si rimanda alla apposita guida presente nella bacheca del software di gestione federale.

Il deposito presso FISR - ufficio del giudice sportivo di un eventuale supplemento al verbale di gara compete esclusivamente agli arbitri dell'incontro.

Nei gironi a concentramento, gli obblighi di cui ai primi tre commi di questo articolo spettano al presidente della commissione tecnica di campo.

Il mancato deposito dei documenti ufficiali di gara nei tempi previsti comporta una ammenda.

Art. 83 – Obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata

Tutte le società iscritte ai campionati di hockey pista hanno l'obbligo di possedere una casella di posta elettronica certificata e di comunicarne l'indirizzo all'atto dell'iscrizione.

I comunicati ufficiali sono esecutivi una volta pubblicati sul sito internet della FISR.

La mancata ricezione via posta elettronica di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito internet della FISR non può dare adito ad alcun tipo di ricorso.

Le comunicazioni obbligatorie relative alla giustizia sportiva verranno inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata della società.

Art. 84 – Obbligo di inserimento dei dati online

Tutte le società sono tenute ad utilizzare il sistema informatico di refertazione delle gare in occasione di tutte le partite interne di tutte le categorie, giovanili e senior. A questo scopo devono dotarsi dell'attrezzatura necessaria: un computer o un tablet, una connessione a internet attiva sia al tavolo ufficiale di gara che negli spogliatoi.

Ogni volta che giocano una partita sulla propria pista, le società devono aggiornare i dati in tempo reale; tale compito deve essere svolto dal segnapunti ufficiale della partita.

Le società che non rispettano l'obbligo di inserimento dei dati o che inseriscono dati totalmente o parzialmente errati saranno sanzionate con l'ammenda prevista.

Solamente in caso di mancato funzionamento del sistema informatico di refertazione delle gare è possibile procedere alla refertazione manuale tramite i modelli H8 e H9.

Art. 85 – Comunicazione dei dati statistici e informativi

FISR, anche attraverso soggetti delegati, provvede alla diffusione di informazioni e di statistiche relative ai campionati. Le società hanno l'obbligo di fornire, nei tempi e con le modalità determinate da FISR, tutte le informazioni che verranno richieste. Il mancato invio delle informazioni richieste è sanzionato con l'ammenda prevista.

PARTE IV – COMUNICAZIONE

TITOLO XI – NORME PER I RAPPORTI CON I MEDIA

Le presenti norme definiscono gli obblighi e le modalità operative cui sono soggette le società di serie A1 e di serie A2 maschile e di serie A femminile per quanto riguarda i rapporti con le testate televisive e giornalistiche e stabilisce le procedure e i limiti per la diffusione delle immagini delle partite.

La gestione dei rapporti con i media è affidata all'ufficio comunicazione FISR (hp.comunicazione@fisir.it).

Art. 86 – Oggetto della regolamentazione media

I diritti TV e di immagine dei campionati nazionali di serie A1 e serie A2 maschile e di serie A femminile sono di esclusiva competenza di FISR, che se li riserva esclusivamente per finalità istituzionali di promozione e comunicazione e non per finalità commerciali. Spettano alle società sportive affiliate i diritti TV e di immagine, non in esclusiva, delle partite ospitate, secondo le modalità del presente regolamento e delle disposizioni attuative rilasciate da FISR.

Sono oggetto di queste norme:

- la disciplina delle telecronache dirette da parte di emittenti esclusiviste nazionali;
- le norme relative alle riprese delle finali delle coppe europee;
- gli obblighi relativi alla gestione dei rapporti con i media;
- le modalità di autorizzazione alla diffusione delle partite (radio, tv, internet);
- la regolamentazione del diritto di cronaca;
- gli obblighi relativi alla distribuzione delle immagini sulla web tv ufficiale del campionato

OBBLIGHI E MODALITA' OPERATIVE CONNESSE AL RAPPORTO CON EMITTENTE ESCLUSIVISTA NAZIONALE

Art. 87 – Gare in telecronaca diretta

Le società di serie A1 hanno l'obbligo di consentire la diretta da parte di una eventuale emittente esclusivista nazionale delle partite che si svolgono nel proprio impianto di gioco, adeguando a questo scopo il giorno e l'orario di inizio delle partite secondo quanto richiesto dal STHP.

Gli uffici stampa delle società che giocano una partita trasmessa in diretta devono fornire tutta la collaborazione necessaria ai giornalisti e al personale impegnato nella realizzazione della diretta. L'ufficio comunicazione FISR ha il compito di coordinare il lavoro di supporto al personale della emittente esclusivista nazionale.

Art. 88 – Spazi pubblicitari a favore di FISR

In occasione delle partite trasmesse in telecronaca diretta su emittente esclusivista nazionale, la società ospitante ha l'obbligo di riservare gratuitamente a FISR spazi per l'esposizione di materiale pubblicitario in posizione di massima visibilità televisiva. Tali spazi non possono essere inferiori a 4 (quattro) metri lineari.

Nel caso in cui dovessero intervenire accordi di sponsorizzazione saranno emesse apposite norme.

Art. 89 – Fornitura delle immagini a TV locali in occasione di dirette su emittente esclusivista nazionale

In occasione delle partite trasmesse in telecronaca diretta su emittente esclusivista nazionale, le emittenti locali che fanno riferimento alle società coinvolte potranno richiedere una postazione

audio/video (priva di grafica e commento) per la realizzazione della propria telecronaca registrata, oppure l'invio del segnale tramite streaming HD (privo di commento).

La richiesta dovrà essere anticipata all'ufficio comunicazione FISR che fornirà il preventivo del costo richiesto dal service per questo tipo di servizio.

MODALITA' OPERATIVE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON I MEDIA

Art. 90 – Obbligo di ufficio stampa e addetto stampa

Le società di serie A1 e di serie A2 maschile e di serie A femminile hanno l'obbligo di avere a disposizione un ufficio stampa diretto da un addetto stampa, che dovrà essere un giornalista (pubblicista o professionista) o un esperto del settore. L'addetto stampa sarà la persona di riferimento della società per l'Ufficio Comunicazione FISR HP.

Art. 91 – Accredito dei collaboratori dell'ufficio comunicazione FISR

I collaboratori dell'ufficio comunicazione FISR, muniti di apposito pass valido per l'intera stagione, hanno diritto di accesso alle zone riservate alla stampa previa richiesta di accredito presso la società che ospita l'evento.

I collaboratori dotati del pass "all areas" hanno diritto di accesso a tutte le aree interessate all'evento, comprese le zone riservate e il campo di gara, esclusivamente per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Non è consentito rifiutare l'accredito ai collaboratori dell'ufficio comunicazione FISR che ne facciano richiesta.

Art. 92 – Accredito di giornalisti, fotografi o persone riconosciute dall'ufficio comunicazione FISR

I giornalisti iscritti all'ordine, i fotografi inviati da testate regolarmente registrate e le persone riconosciute dall'ufficio comunicazione FISR che intendono seguire un evento posto sotto il controllo di FISR devono richiedere l'accredito alla società che ospita l'evento almeno 24 ore prima dell'evento stesso.

Non è consentito rifiutare l'accredito a giornalisti iscritti all'ordine, i fotografi inviati da testate regolarmente registrate e le persone riconosciute dall'ufficio comunicazione FISR che ne facciano richiesta.

L'ufficio comunicazione FISR provvederà a trasmettere alle società l'elenco delle persone riconosciute ai fini del rilascio degli accrediti.

Art. 93 – Riprese private da parte dei club con finalità di studio

Le riprese televisive private effettuate da incaricati dei club per motivi di analisi e studio della propria partita non necessitano della autorizzazione dell'ufficio comunicazione FISR.

Il personale incaricato delle riprese dovrà accreditarsi con le modalità riportate nell'art. 98, con esclusione della presentazione della autorizzazione dell'ufficio comunicazione FISR.

Il personale incaricato delle riprese non dovrà interferire con il lavoro dei soggetti che hanno accordi di esclusiva.

Il materiale audio/video ripreso con finalità di studio non può essere in alcun modo pubblicato se non in contesti di tipo tecnico/formativo.

NORME PER LE EMITTENTI CHE TRASMETTONO PARTITE DI SINGOLE SOCIETA' AFFILIATE

Art. 94 – Modalità per le riprese televisive

Le riprese e la produzione video delle gare dei campionati nazionali di serie A1 e serie A2 maschile

e di serie A femminile **sono realizzate** secondo le modalità del presente regolamento e delle disposizioni attuative rilasciate **da FISR**.

Art. 95 – Obbligo al rispetto delle norme

I soggetti privati (emittenti televisive, radiofoniche, web broadcaster e simili) che intendono contrarre accordi con le società della FISR sono tenuti al rispetto delle presenti norme.

Ogni violazione alle disposizioni contenute nelle presenti norme comporta la immediata revoca delle autorizzazioni concesse con conseguente inibizione all'ingresso alle piste di gioco.

I soggetti non esclusivisti sono tenuti ugualmente al rispetto delle presenti norme con le eccezioni più avanti indicate.

Art. 96 – Rilascio del nulla osta per la trasmissione

L'autorizzazione alle trasmissioni di hockey pista riguarda tutta l'attività che si svolge sotto il controllo e la gestione di FISR ed è concessa dall'ufficio comunicazione FISR alle emittenti che ne facciano richiesta previa presentazione della seguente documentazione:

- Accordo tra il club affiliato alla FISR e il soggetto interessato riferito alla stagione agonistica in corso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti;
- Attestazione del soggetto interessato riportante la ragione sociale, gli estremi del legale rappresentante, l'indirizzo della sede e i contatti (telefoni, e-mail);
- Dichiarazione di impegno a non diffondere immagini di gare riprese e trasmesse da eventuale emittente esclusivista nazionale;
- Dichiarazione di completa adesione alle norme contenute nel presente articolato.

L'ufficio comunicazione FISR, ricevuta la documentazione, provvede a rilasciare l'autorizzazione dandone informazione a tutte le società interessate.

Art. 97 – Consegna dei video delle gare

I soggetti esclusivisti che ottengono l'autorizzazione dall'ufficio comunicazione FISR a riprendere le partite sono tenuti a mettere a disposizione il file completo della gara al club detentore dei diritti di esclusiva e alla squadra avversaria al termine della partita.

Art. 98 – Richiesta di accredito

I soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione dall'ufficio comunicazione FISR per accedere alle postazioni audio/video all'interno degli impianti di gioco dovranno accreditarsi per tempo presso gli uffici stampa delle società ospitanti corredando la richiesta con copia della autorizzazione rilasciata.

Art. 99 – Esercizio del diritto di cronaca per **altri soggetti**

I soggetti che non sono titolari di accordi con i club possono accedere agli impianti per l'esercizio del diritto di cronaca, fermo restando il rispetto delle seguenti disposizioni:

- Obbligo di accreditarsi nei modi indicati dall'art. 90.
- Divieto di utilizzare per le proprie riprese le postazioni TV messe a disposizione dei soggetti autorizzati.
- **Divieto assoluto di trasmettere in diretta e divieto di trasmettere in differita più di 5 minuti di immagini riferite alla medesima gara, anche in momenti diversi.**

Art. 100 – Regolamentazione della trasmissione in diretta delle partite da parte di emittenti che fanno riferimento alle singole squadre

Le emittenti che fanno riferimento a una squadra e che sono state autorizzate dall'ufficio comunicazione HP hanno il diritto di trasmettere con mezzi propri **il segnale prodotto secondo le**

disposizioni dell'art. 94 di tutte le partite interne ed esterne della squadra, ad eccezione di quelle trasmesse da emittenti esclusive nazionali o inibite dal STNH. Il segnale verrà fornito via internet completo di commento, e dovrà essere trasmesso senza alcuna modifica e nella sua interezza. In ogni caso, FISR conserva il diritto di trasmettere ogni partita attraverso i propri canali di diffusione poiché l'autorizzazione non comporta alcun tipo di esclusiva.

PRODUZIONE E CONDIVISIONE DEI VIDEO SULLA WEB TV UFFICIALE DEL CAMPIONATO

Art. 101 – Dirette streaming e highlights sulla web TV del campionato

Le società di serie A1 e di serie A2 maschili hanno l'obbligo di trasmettere in diretta streaming le partite interne di tutta la stagione (Supercoppa, Stagione Regolare, Play Off Scudetto, Coppa Italia).

Entro le ore 13 del giorno successivo, le società di serie A1 devono procedere all'upload degli highlights. Per le società di Serie A2 maschili e le società di serie A femminili l'obbligo è di procedere all'upload degli highlights entro le 36 ore dalla disputa della gara. Le società di serie A femminili devono procedere anche all'upload dell'intera gara negli stessi tempi.

Le dirette streaming e gli highlights devono attenersi alle linee guida che verranno predisposte entro il 31 luglio di ogni anno.

Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo, compresa l'inadempienza rispetto alle linee guida sopra citate, comporta l'ammenda prevista.

Art. 102 – Esenzione dagli obblighi in caso di diretta su emittente esclusiva nazionale

Quando la gara viene trasmessa in diretta su emittente esclusiva nazionale vengono meno gli obblighi previsti dall'art. 101.

Art. 103 – Comunicazione del nome del responsabile delle dirette streaming e dell'upload dei video

Almeno 30 giorni prima dell'inizio della stagione, tutte le società di serie A1 e di Serie A2 maschili e di serie A femminile dovranno inviare all'ufficio comunicazione FISR i riferimenti dell'addetto stampa, del responsabile delle dirette streaming (solo Serie A1) e dell'upload dei video. Le persone comunicate saranno gli unici interlocutori responsabili cui verranno inviate le istruzioni e le credenziali d'accesso ai servizi video.